



Regione Umbria
Giunta Regionale

Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1
atcpg1@pec.it

Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2
info@pec.atcperugia2.it

Ambito Territoriale di Caccia 3 Ternano-Orvieto
atc3terni@pec.libero.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: modifica del Piano regionale di contenimento della specie Nutria

Si trasmette unitamente alla presente, per opportuna conoscenza, la Determinazione Dirigenziale n. 1735 del 16/02/2023 avente per oggetto "Piano regionale di contenimento della specie Nutria (*Myocastor coypus*), adeguamento all'art.19 della Legge 157/92 come modificato dalla Legge 197/2022".

Rinviando per i dettagli alla Determinazione sopra menzionata e al suo allegato, si segnala che a seguito della modifica all'art.19 della Legge 157/92 operata con Legge 197/2022 è mutata la platea di soggetti che possono intervenire nei prelievi in regime di controllo. In buona sostanza, alla luce della nuova norma, nel territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati previsti dalla L.157/92 è oggi possibile autorizzare solo alcune categorie di persone, che sono:

- a) cacciatori iscritti all'ATC territorialmente competente e formati tramite apposito corso;
- b) proprietari e conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati tramite apposito corso;
- c) guardie venatorie (comprese quelle volontarie);
- d) agenti dei corpi di Polizia locale.

Con l'occasione, si ribadisce l'invito rivolto a codesti spett.li Comitati di Gestione dei tre ATC di inserire nei propri programmi formativi (ove non si sia già provveduto) anche corsi destinati al prelievo della specie nutria in regime di controllo.

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE
Francesco Grohmann

- Allegato 1 DD 1735-2022 (DG_0006544_2023)

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Sviluppo economico,
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda
digitale.

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistica-venatoria

Dirigente

Dott. Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA
Via Mario Anglioni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5053
FAX:

Indirizzo email:
fgrohmann@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzionesviluppoeconomico@postacert.umbria.it



Regione Umbria
Giunta Regionale

- DD 1735 del 16 02 2023 (DG_0006545_2023)

Adeguamento del Piano Regionale per il controllo della Nutria alla modifica apportata con Legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'art.19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Con Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1141/2016 la Nutria (*Myocastor coypus*) è stata inclusa nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Ad essa si devono quindi applicare le previsioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014, che obbliga gli Stati membri a predisporre misure di gestione efficaci delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse di rilevanza unionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia.

A proposito della Nutria, a livello nazionale la Legge n. 221/2015 ha stabilito (art.7, comma 5 lett. a) due punti fondamentali:

- la gestione della specie deve essere finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
- gli interventi di eradicazione o di controllo devono essere attuati secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92, che nella formulazione all'epoca vigente individuava quali soggetti attuatori dei prelievi le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali; queste potevano anche avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Oltre a quanto sopra, nella gestione della Nutria è necessario tenere conto della particolare disciplina che regola i prelievi faunistici nelle aree naturali protette (ANP) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991. In particolare, l'art. 22 comma 6 prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e gli abbattimenti necessari per ricomporre eventuali squilibri ecologici avvengano in conformità al regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione. I prelievi devono essere attuati dal personale dipendente del Parco o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra i cacciatori residenti, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

In attuazione della normativa nazionale ed europea, la Regione Umbria si è dotata fin dal 2016 di un "Piano regionale per il controllo della Nutria", approvato con DD 9503 del 06/10/2016 previa acquisizione del parere favorevole di ISPRA prot. 50859/T-A24 del 08/08/2016. Tale Piano, inizialmente valevole fino al 31/12/2017, è stato successivamente riconfermato una prima volta con DD 740 del 25/01/2018, e poi ancora con DD n. 12782 del 29/12/2020 e con DD n. 1959 del 24/02/2022.

In tale Piano veniva tra le altre cose definita la platea di soggetti ammessi al prelievo, individuati secondo le indicazioni fornite dalle seguenti fonti normative:

- articolo 19 della Legge n. 157/92;
- articolo 22 comma 6 della Legge n. 394/91;
- art.28 comma 1 della Legge Regionale n.14/94. Questo prevede che gli interventi di controllo della fauna selvatica possano essere attuati, oltre che dai soggetti previsti dall'art. 19 della L. 157/92, anche autorizzando persone nominativamente individuate. Tale impostazione, rinvenibile anche nella normativa di altre Regioni, era stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 21 del 2021 riguardante la Regione Toscana) a condizione che i soggetti individuati abbiano frequentato corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA; e ciò al fine di garantire il livello di tutela ambientale minimo e uniforme imposto dallo Stato.

Al fine di procedere alla formazione degli operatori, con nota prot. 39985 del 28/02/2022 la Regione Umbria richiedeva ai tre ATC umbri la disponibilità ad inserire nei propri programmi didattici anche

un corso dedicato al controllo della Nutria. La richiesta venne accolta, e venne così dato seguito all'organizzazione del corso e all'abilitazione di un primo nucleo di operatori ("coadiutori"). Di rimando, con DD n. 12463 del 28/11/2022 la Regione Umbria istituiva un apposito Albo e contemporaneamente stabiliva quali dovessero essere le modalità del coinvolgimento dei coadiutori negli interventi di controllo.

Su questa situazione relativamente assestata, interviene ora la recente Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che con il comma 447 dell'art.1 ha radicalmente ridefinito l'art.19 della L.157/92, riformulandolo nei seguenti termini:

L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – (Controllo della fauna selvatica) – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri."

Per quanto riguarda gli interventi di controllo delle specie cosiddette "critiche" (comma 2 e 3), Nutria compresa, i più importanti elementi fissati dalla nuova formulazione dell'art.19 della L.157/92 sono i seguenti:

- A. Per quanto riguarda gli operatori del prelievo, rispetto alla norma precedente viene ridefinita la platea di soggetti che possono essere coinvolti negli interventi di controllo, prevedendo per alcune categorie (cacciatori, agricoltori) la frequenza obbligatoria di appositi corsi di formazione;
- B. Il coordinamento degli interventi viene attribuito in maniera inequivocabile ai corpi di polizia regionale o provinciale.

Alla luce di queste nuove disposizioni e tenuto comunque conto che la disciplina riguardante i prelievi faunistici nelle ANP (L. 394/1991, art. 22 comma 6) è rimasta immutata, risulta necessario adeguare il Piano regionale per il controllo della Nutria, individuando quali possibili soggetti attuatori degli interventi le figure riportate nella seguente TABELLA 1:

AMBITO di INTERVENTO	OPERATORI AMMESSI	TECNICA DI PRELIEVO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE
Territorio a caccia programmata	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale	Trappolamento e sparo	Regione Umbria. L'autorizzazione non è necessaria per gli iscritti all'Albo, qualora il prelievo abbia luogo con arma da caccia durante il normale esercizio dell'attività venatoria, comunque nel rispetto dei periodi, degli orari e degli ulteriori vincoli previsti dal calendario venatorio
AFV e AATV	Guardie venatorie dell'azienda; guardie venatorie volontarie individuate dal Concessionario; cacciatori formati individuati dal Concessionario e iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo	Trappolamento e sparo	Regione Umbria. L'autorizzazione non è necessaria per gli iscritti all'Albo, qualora il prelievo abbia luogo con arma da caccia durante il normale esercizio dell'attività venatoria, comunque nel rispetto dei periodi, degli orari e degli ulteriori vincoli previsti dal calendario venatorio
Centri privati	guardie venatorie volontarie individuate dal Titolare; cacciatori formati individuati dal Titolare e iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo	Trappolamento e sparo	Regione Umbria
ZAC	guardie venatorie volontarie individuate dal Titolare; cacciatori formati individuati dal Concessionario e iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo	Trappolamento e sparo	Regione Umbria

OASI e demanio regionale protetto	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale. L'elenco dei partecipanti è stabilito dal soggetto gestore dell'ambito, ove esistente. Se non esiste un soggetto gestore dell'ambito o in caso di inerzia dello stesso, provvede in via sostitutiva l'ATC territorialmente competente	Trappolamento (prioritario). Sparo solo in via eccezionale, su esclusiva valutazione del competente Servizio Regionale	Regione Umbria
ZRC e ART	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale. L'elenco dei partecipanti è stabilito dall'ATC territorialmente competente	Trappolamento e sparo	Regione Umbria
Altri istituti di protezione previsti dalla L.157/92	Cacciatori formati iscritti all'ATC territorialmente competente e all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale. L'elenco dei partecipanti è stabilito dal soggetto gestore dell'ambito, ove esistente. Se non esiste un soggetto gestore dell'ambito o in caso di inerzia dello stesso, provvede in via sostitutiva l'ATC territorialmente competente	Trappolamento e sparo	Regione Umbria
Ambiti urbani (comprese aree verdi)	Cacciatori formati iscritti all'Albo; proprietari-conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia e formati; guardie venatorie volontarie; agenti dei corpi di polizia locale.	Trappolamento	Regione Umbria

	L'elenco dei partecipanti è stabilito dal Comune territorialmente competente, che può anche incaricare imprese di disinfestazione o pest-control; queste devono comunque intervenire con operatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.19 della L.157/92 e s.m.i.		
Parchi regionali	personale dipendente del Parco; agenti dei corpi di Polizia Locale; guardie venatorie volontarie; guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. n.4/1994; personale dell'Agenzia forestale regionale (AFoR), previa formazione e nell'ambito di specifiche attività ad essa affidate ai sensi dell'art.19 della L.R. n.18/2011; agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione (previa formazione); cacciatori residenti nei Comuni del Parco (previa formazione).	Trappolamento	Organismo di gestione del Parco. Se questo non è stato ancora individuato, le sue funzioni vengono esercitate dalla Regione Umbria ai sensi della L.R. 10/2015 (come modificata dalla L.R. 4/2020), art.12, comma 2-ter

Quando non in contrasto con quanto sopra esposto, restano invariate:

- tutte le disposizioni del Piano Regionale, con particolare riguardo ai tempi e ai modi delle attività di controllo nelle diverse tipologie di territorio;
- le modalità di coinvolgimento degli operatori iscritti all'Albo (coadiutori) stabilite dalla DD n. 12463 del 28/11/2022.

Al fine di consentire la funzione di coordinamento attribuita alla Polizia Provinciale dalla Legge n. 197/2022 (comma 447 dell'art.1) tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Umbria dovranno essere trasmesse al Reparto di Polizia Provinciale territorialmente competente. Per quanto riguarda l'abbattimento diretto con arma da fuoco, gli operatori interessati dovranno provvedere a programmare e trasmettere ai preposti organi di controllo (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestale) il calendario degli interventi; da tale prescrizione restano in ogni caso esclusi gli abbattimenti attuati da parte di cacciatori iscritti all'Albo durante il normale esercizio dell'attività venatoria svolta nel territorio a caccia programmata, nelle AFV e nelle AATV.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1735 DEL 16/02/2023

OGGETTO: Piano regionale di contenimento della specie Nutria (*Myocastor coypus*), adeguamento all'art.19 della Legge 157/92 come modificato dalla Legge 197/2022.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale;

Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all'art. 2 in materia di caccia sono collocate all'interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e

Faunistica-venatoria;

Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria;

Considerato che:

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 obbliga gli Stati membri a predisporre misure di gestione efficaci delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse di rilevanza unionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1141/2016 ha incluso la Nutria nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- la Legge n. 221/2015, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a), ha stabilito che la gestione della Nutria sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni con le modalità previste dall'articolo 19 della legge n. 157/92;
- la Regione Umbria si è dotata di un "Piano regionale per il controllo della Nutria", approvato con DD 9503 del 06/10/2016 previa acquisizione del parere favorevole di ISPRA prot. 50859/T-A24 del 08/08/2016 e (ai fini della procedura della Valutazione di Incidenza di cui al DPR 8/9/1997 n. 347 e s.m.i.) del parere favorevole della Sezione Valorizzazione Sistemi Naturalistici di questo Servizio prot. 172757 del 25/08/2016;
- tale Piano è stato successivamente riconfermato con DD 740 del 25/01/2018, e poi ancora con DD n. 12782 del 29/12/2020 e con DD n. 1959 del 24/02/2022;
- nel suddetto Piano veniva tra le altre cose definita la platea di soggetti ammessi al prelievo, individuati secondo le indicazioni fornite dalle seguenti fonti normative: articolo 19 della Legge n. 157/92, articolo 22 comma 6 della Legge n. 394/91, art.28 comma 1 della Legge Regionale n.14/94;
- il coinvolgimento negli interventi di prelievo di operatori volontari appositamente formati (i cosiddetti "coadiutori") veniva successivamente disciplinato con DD n. 12463 del 28/11/2022;

Preso atto che la recente Legge 29 dicembre 2022, n. 197 al comma 447 dell'art.1 ha sostanzialmente modificato l'art.19 della L.157/92, ridefinendo la platea degli operatori impiegabili negli interventi di controllo ed assegnando funzioni di coordinamento agli agenti dei corpi di Polizia Regionale o Provinciale, il tutto come evidenziato nella allegata Relazione facente parte integrante e sostanziale del presente Atto (Allegato 1);

Considerato che la Legge n.197/2022 non apporta modifiche articolo 22 comma 6 della Legge n. 394/91;

Ritenuto necessario adeguare il Piano regionale per il controllo della Nutria alle disposizioni dell'art.19 della L.157/92 come modificato dalla Legge n.197/2022;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di individuare quali soggetti attuatori degli interventi di prelievo della Nutria le figure indicate nella Relazione allegata (Allegato 1) come parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto delle modalità riportate nella tabella stessa;
2. che tutte le autorizzazioni rilasciate d'ora in avanti dalla Regione Umbria siano

- trasmesse al Reparto di Polizia Provinciale territorialmente competente, al fine di consentire la funzione di coordinamento attribuita alla Polizia Provinciale dalla Legge n. 197/2022 (comma 447 dell'art.1);
3. che per quanto riguarda l'abbattimento diretto con arma da fuoco, gli operatori interessati dovranno provvedere a programmare e trasmettere ai preposti organi di controllo (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestale) il calendario degli interventi. Da tale prescrizione restano in ogni caso esclusi gli abbattimenti attuati da parte di cacciatori iscritti all'Albo durante il normale esercizio dell'attività venatoria svolta nel territorio a caccia programmata, nelle AFV e nelle AATV.
 4. di confermare:
 - tutte le disposizioni del Piano Regionale non in contrasto con i punti precedenti, con particolare riguardo ai tempi e ai modi delle attività di controllo nelle diverse tipologie di territorio;
 - le modalità di coinvolgimento degli operatori iscritti all'Albo dei coadiutori stabilite dalla DD n. 12463 del 28/11/2022;
 5. di provvedere a trasmettere copia del presente atto agli organi di vigilanza;
 6. L'atto è immediatamente efficace

Perugia li 16/02/2023

L'Istruttore
Luca Convito

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 16/02/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

Francesco Grohmann

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 16/02/2023

Il Dirigente
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2